

Sieco s.r.l.
Sicurezza ed ecologia
Via Orzinuovi, 117
25125 BRESCIA
☎ 030 3546541
✉ info@sieco.bs.it



Brescia, 26 Marzo 2024

Oggetto: **Informativa SIECO n. 09/2024**

SOMMARIO

GAS FLORURATI EFFETTO SERRA: OBBLIGO COMUNICAZIONE ENTRO 31/03/2024	2
PRODOTTI DI PILE E ACCUMULATORI: OBBLIGO COMUNICAZIONE ENTRO 31/03/2024	3
COMUNICAZIONI RISPARMI RENDICONTAZIONE D. LGS. 102 /2014	4
ALTRE SCADENZE 31 MARZO 2024.....	5





GAS FLORURATI EFFETTO SERRA: OBBLIGO COMUNICAZIONE ENTRO 31/03/2024



Come ogni anno, in conformità con l'articolo 19 del Regolamento (UE) n.517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è necessario comunicare alla Commissione, **entro il 31 marzo 2024**, i dati elencati all'interno dell'allegato VII del medesimo Regolamento.

La comunicazione è obbligatoria per coloro che nell'anno civile precedente hanno:

- prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II, incluse anche le imprese che ricevono delle quote ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento stesso;
- distrutto una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II;
- utilizzato 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra come materia prima;
- immesso sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II;
- immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell'Unione.



PRODOTTI DI PILE E ACCUMULATORI: OBBLIGO COMUNICAZIONE ENTRO 31/03/2024

	<p>Dal 1° febbraio è attivo il portale per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2023 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La comunicazione può infatti avvenire in via telematica accedendo alla scrivania personale dal sito www.registropile.it/</p>
---	---

La scadenza per la presentazione della comunicazione, come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 188/2008, così come modificato dal D.lgs. 21/2011, è il **31 marzo 2024**.



COMUNICAZIONI RISPARMI RENDICONTAZIONE D. LGS. 102 /2014



Obbligo di comunicazione dei risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all'anno precedente

L'obbligo consiste nel comunicare all'ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all'anno precedente **entro il 31 marzo**. I soggetti interessati sono quelli che sono obbligati alle diagnosi energetiche secondo l'art. 8 del d.lgs. 102/2014 e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell'energia secondo la ISO 50001. A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa.

La rendicontazione dei risparmi va effettuata solo per i siti in cui siano stati effettuati interventi.

La comunicazione dei risparmi conseguiti dovrà essere effettuata sul portale Audit102 (audit102.enea.it)



ALTRE SCADENZE 31 MARZO 2024

Si rammentano inoltre le seguenti ulteriori comunicazioni/denunce da effettuare **entro il 31.03.2024**:

- comunicazione nominativo RLS all'INAIL;
- bilanci di massa relativi all'uso di COV (Composti Organici Volatili) riferiti all'anno solare 2023 da inviare al dipartimento ARPA competente;
- denuncia degli scarichi industriali in pubblica fognatura per alcune Province (Monza e Brianza, Pavia, Cremona);
- denuncia annuale quantitativi acqua pubblica derivata -(mediante l'applicativo SIPIUI – per la Lombardia);
- caricamento dati sull'applicativo AUA POINT, con riferimento all'anno 2023, per le attività soggette ad autorizzazioni in deroga alle emissioni ex art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006;
- trasmissione certificati verdi da parte di produttori ed importatori di energia elettrica obbligati dal D.Lgs. 79/1999. Informazioni da inviare al gestore della rete di trasmissione nazionale;
- trasmissione da parte del medico competente ai servizi di vigilanza territoriali, dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, in riferimento all'anno trascorso. L'adempimento è fissato dall'art. 40 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Cordiali Saluti

SIECO S.r.l.

Sieco s.r.l.

Via Orzinuovi, 117 – 25125 Brescia

C.F. e P.IVA 03327840173 Numero REA: BS – 360147

